

Obblighi assicurativi e responsabilità professionale

avv. Giannantonio Barbieri

Come è noto, l'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, tra le altre, stabilisce che *“a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”*. E' opportuno precisare che tale norma, dopo una serie di rinvii, è destinata ad entrare in vigore il 14 agosto 2014. Ad ogni buon conto, la norma non brilla per chiarezza: infatti, non è del tutto scontato se per *professionista*, sottoposto all'obbligo assicurativo, si debba intendere qualunque soggetto iscritto in un albo professionale tenuto da un ordine o un collegio oppure se per *professionista* ci si debba riferire a colui che esercita una attività come libero professionista senza vincolo di subordinazione ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

E certamente non serve a fare chiarezza, come forse avrebbe voluto e dovuto il nostro sempre più distratto legislatore, la modifica all'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto Decreto Balduzzi) apportata dall'art. 27 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). La modifica al comma 4 dello stesso articolo 3 dovrebbe chiarire come gli obblighi assicurativi per i professionisti non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. La norma così recita: *“Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente”*.

Nonostante l'enunciazione abbastanza criptica e sibillina della norma appare chiaro, con un piccolo sforzo ermeneutico, che sono esenti dall'obbligo assicurativo i professionisti sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale o di strutture convenzionate con lo stesso. Ma se l'obbligo non vale per i dipendenti del Servizio sanitario, che ne sarà per i dipendenti di strutture private? Si ha ragione di ritenere che tale esenzione valga anche per i dipendenti di strutture private, pena l'incostituzionalità della norma che disciplinerebbe in maniera diversa situazioni tutto sommato simili. Tra l'altro la Circolare n. 23/2011 della Federazione IPASVI già all'epoca precisava come che *“l'obbligo non si riferisce ai professionisti che operano in regime di dipendenza stante che in tal caso, è l'Ente datore di lavoro che deve impegnarsi rispetto al paziente”* (<http://www.ipasvi.it/attualita/assicurazione-obbligatoria-per-i-libero-professionisti-id201.htm>).

In altre parole, e in estrema sintesi, l'obbligo di stipulare una idonea polizza assicurativa a far tempo dal 14 agosto 2014 è esclusivamente a carico degli infermieri che esercitano la libera professione i quali, tra l'altro, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) dovranno indicare al cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Inoltre, tale obbligo è stato poi ripreso dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che, all'articolo 5, comma 1, dispone che *“Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”*.

Ovviamente quanto scritto sino ad ora non contempla altro e diversa tema, ossia quello riguardante, con riferimento ai dipendenti pubblici, la cosiddetta “colpa grave” e la “rivalsa”, appunto per colpa grave. Senza nessuna pretesa di completezza, occorre sinteticamente ricordare come l'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si *rivale* nei confronti di quest'ultimo qualora il “danno ingiusto” sia stato commesso con “colpa grave”, ossia con un grado di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta caratterizzato da estremo disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni. Sarà quindi opportuno che i professionisti, dipendenti pubblici, stipolino una polizza “per colpa grave”, in modo da evitare la rivalsa da parte dell'azienda di appartenenza